



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/07/2024 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
MUSUMECI EUGENIO, Giudice monocratico

in data 05/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2566/2024 depositato il 17/04/2024

proposto da

Lillo Spa - 06744850634

Difeso da

Ilio Caiazza - CZZLII77B20B963X

ed elettivamente domiciliato presso lexcaiazza@legalmail.it

contro

Comune di Lecce - Via Rubichi,16 73100 Lecce LE

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.lecce.it

Ag.entrare - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr 4a 81100 Caserta CE

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INT.PAGAMENTO n. 02820249005386432000 TARI 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 472/2024 depositato il 09/07/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.

Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 15 maggio 2024.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (per brevità: AdER) ed al comune di Lecce (d'ora in poi: il Comune) il 9 aprile 2024, nonché depositato presso questa Corte il 17 di quello stesso mese, la Lillo s.p.a. (d'ora in poi: la società) ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 028 2024 90053864 32 000, notificata il 25 marzo 2024, limitatamente alla cartella di pagamento n° 028 2022 00344909 27000. In particolare l'odierna ricorrente ha lamentato che tale cartella, scaturita da un ruolo emesso dal Comune in materia di TARI per l'annualità 2015 per un importo di 3.356,34 euro, era stata annullata da questa Corte con sentenza n° 4916/2023.

2. Con deduzioni depositate il 15 maggio 2024 si è costituita l'AdER, confermando l'annullamento della cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata ed invocando, quindi, la cessazione della materia del contendere.

3. Senza che si fosse costituito il Comune, nell'udienza pubblica del 15 luglio 2024 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente, la quale ha evidenziato come nessun provvedimento gli fosse pervenuto riguardo all'annullamento della previa cartella di pagamento; e poi è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. La società ricorrente ha versato in atti la sentenza n° 4916/2023 (all. 3), mediante cui questa Corte ha esplicitamente annullato la cartella n° 028 2022 00344909 27000: dalla quale, nondimeno, è scaturita l'intimazione qui impugnata. Peraltro, di quest'ultima, non è dimostrata la data in cui sia stata notificata alla società stessa; ma, da un'annotazione nella prima pagina di tale intimazione, è palese come essa sia stata emessa non prima del 15 marzo 2024: cioè più di tre mesi dopo la pubblicazione della predetta sentenza.

Perciò, almeno riguardo alla cartella qui censurata, quell'intimazione si appalesava infondata *ab origine*: il che comporta l'accoglimento del ricorso, anziché una declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ed il conseguente annullamento dell'intimazione stessa *in parte qua*.

5. In punto di spese di lite va osservato come quell'intimazione sia scaturita anche dalla cartella di pagamento n° 028 2022 00232066 86000, riferita ad un ruolo in materia di imposta di registro emesso dalla direzione provinciale di Caserta dell'Agenzia delle Entrate; e come, riguardo a quest'ultima cartella, nessuna censura sia stata mossa con l'odierno ricorso. Perciò, anche a voler prescindere dalle ulteriori cartelle sottese all'intimazione stessa, tale compresenza fra cartelle riguardanti tributi dovuti ed invece tributi non dovuti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.

Tuttavia questo ragionamento non può estendersi a beneficio del Comune. Infatti questi avrebbe dovuto dare tempestiva ottemperanza alla sentenza n° 4916/2023: evitando che, in virtù del ruolo sotteso alla cartella ivi annullata e, comunque, in forza di quest'ultima, l'AdER potesse emettere ulteriori atti di riscossione nei confronti della società. Né è dimostrato che, posteriormente a quella sentenza, l'ente locale si sia in alcun modo adoperato in quel senso nei riguardi dell'AdER. Perciò esclusivamente il Comune va condannato a pagare alla società stessa le spese di lite: le quali, ovviamente parametrata al *quantum* della specifica cartella qui censurata, devono liquidarsi in 500 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Ilio Caiazza, dichiaratosi antistatario già nel ricorso introduttivo e poi, ancora, nell'udienza di discussione.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:

- accoglie il ricorso proposto dalla Lillo s.p.a. e, per l'effetto, annulla l'intimazione n° 028 2024 90053864 32 000 limitatamente alla parte di essa scaturita dalla cartella di pagamento n° 028 2022 00232066 86000;
- compensa integralmente le spese di lite fra la Lillo s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- condanna il comune di Lecce a pagare alla Lillo s.p.a. le spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- distrae le suddette spese di lite in favore dell'avv. Ilio Caiazza, dichiaratosi antistatario.

Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 5 luglio 2024.

il giudice monocratico

(Eugenio Musumeci)